



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona
Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica
Ecologia

Via Vittorio Veneto, 61
Tel. 0442-328.723
Fax 0442-328.740
P.IVA 00659900237

Prot. n° 12148 AG/fo
Casaleone, li 12/11/2010
Ns. Rif. *O circolazione*
Ord. N. **50**

OGGETTO: ordinanza in materia di ambiente e mobilità, limitazione alla circolazione dei veicoli non rispondenti alle norme anti-inquinamento.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

il Decreto Ministeriale n. 60 del 02.04.2005, che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69, stabilisce che a partire da Gennaio 2005 per le polveri sottili entrerà in vigore il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 mg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione invernale, in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno aumentare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta superano di gran lunga i limiti indicati;

ATTESO CHE:

a seguito dei nuovi limiti la regione Veneto, come previsto dal decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351, ha pubblicato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (detto Piano regionale), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO₂);

tale piano regionale, nel prendere atto che la diffusione di alcuni inquinanti spesso prescinde dall'ambito territoriale strettamente urbano, investendo intere aree caratterizzate da condizioni meteorologiche particolari, dà indicazioni precise sulle azioni di tipo strutturale da adottare al fine di contenere l'incremento degli inquinanti nei periodi critici, come quello invernale;

il Comune di Casaleone risulta inserito in zona "A2" (zone critiche) per i parametri relativi al PM10 (polveri sottili), IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e No₂ (biossido di azoto) e in zona "B" (zone nelle quali si devono applicare i piani di risanamento) per benzene e ozono;

il piano regionale prevede l'aggiornamento periodico della lista dei comuni inseriti in zona "A" in funzione dei risultati delle misure di concentrazione di inquinanti in atmosfera;

il tavolo tecnico zonale (TTZ), istituito ai sensi del piano regionale medesimo, riunito in data 29.09.2010, al quale ha partecipato il Comune di Casaleone, ha proposto una serie di provvedimenti da adottare nel corso dell'inverno 2010/2011;

CONSIDERATO CHE numerosi studi scientifici hanno evidenziato gli effetti nocivi sulla salute degli inquinanti atmosferici, in particolare del P.M.10, NO₂ e CO.

ATTESO CHE i provvedimenti assunti in Veneto negli anni passati sono stati attuati generalmente in ambiti territoriali ridotti e che quindi non è facilmente verificabile una linearità diretta tra limitazione del traffico e riduzione della concentrazione di polveri sottili, ma che è certamente dimostrabile e quantificabile la riduzione del carico inquinante emesso in atmosfera conseguente alla limitazione dell'uso di veicoli a motore a scoppio

RILEVATO CHE i provvedimenti di limitazione del traffico determinano una riduzione certa delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme.

RITENUTO NECESSARIO attuare provvedimenti finalizzati alla riduzione del carico inquinante nelle more di quanto vorrà prevedere l'Amministrazione provinciale, attraverso il TTZ, in ordine al coordinamento di tutti i comuni inseriti in fascia "A2 agglomerato", tenuti per legge ad adottare i necessari provvedimenti;

VISTA la Legge Regionale Veneto 33/85 con la quale viene stabilito l'obbligo del possesso del bollino blu e che non consentecomunque la circolazione nei giorni in cui dovessero essere adottati provvedimenti limitativi del traffico, sia con finalità di prevenzione dell'inquinamento sia a seguito di superamento dei limiti di inquinamento atmosferico stabiliti dal decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60, e che pertanto, in tali circostanze, la circolazione sarà permessa unicamente alle particolari categorie di veicoli che verranno autorizzate;

VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente 21 aprile 1999, n.163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

VISTO il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 150 del 13/10/2010, contenete le misure minime da adottare nell'inverno 2010 – 2011 per il mantenimento della qualità dell'aria;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il **18 ottobre 2010 ed il 14 maggio 2011**, nelle 14 ore giornaliere consentite la limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i. a **massimo 19 gradi C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93 con le sigle E.1 - E.2 - E.3 - E.4 - E.5 - E.6 - E.7 e a **massimo 17 gradi C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93 con la sigla E.8 (attività industriali ed artigianali assimilabili).

di limitare la circolazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:

1) Divieto di circolazione a carattere preventivo.

Nel periodo compreso tra il 18 ottobre 2010 ed il 17 dicembre 2010 e tra il 10 gennaio 2011 al 13 maggio 2011 tutte le giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali dalle ore 8,00 alle ore 12,00, e dalle ore 14.00 alle ore 19,00, sarà vietata la circolazione alle seguenti categorie di veicoli:

- AUTOVEICOLI AD ACCENSIONE COMANDATA (BENZINA) non omologati secondo la direttiva 91/441/EEC (EURO 1) e successive (detti "pre-euro 1 a benzina") non adibiti a trasporto pubblico;
- AUTOVEICOLI AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) non omologati secondo la direttiva 94/12 e successive (detti "pre-Euro 1 diesel" e "Euro 1 diesel") non adibiti a trasporto pubblico;
- CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI A DUE TEMPI, non omologati secondo la direttiva 97/24/CE e successive (detti "pre-Euro1" a due tempi) non adibiti a servizi e trasporti pubblici ed il

cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente il 01.01.2000;

In sintonia con la legislazione nazionale vigente, è altresì fatto DIVIETO:

- di mantenere acceso il motore:
 - degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
 - dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;
- di attivare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
- di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

2) Area del territorio comunale sottoposta alle limitazioni

Tutte le disposizioni prescritte dal presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco;

3) Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli:

- gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
- i ciclomotori e i motoveicoli dotati di motore a quattro tempi;
- veicoli al servizio di portatori di handicap -munite di contrassegno -e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- veicoli di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone

affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;

veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;

veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio dell'attestato di partecipazione da parte dell'ente organizzatore;

veicoli condotti da soggetti che hanno compiuto il 65° anno di età;

veicoli che trasportano 3 o più persone.

4) Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento:

Il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") del che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza dell'art.76 del T.U. sull'conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

5) "Bollino Blu" (Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998) I veicoli in possesso del tagliando "BOLLINO BLU" relativo al controllo dei gas di scarico, sono comunque soggetti alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.

6) Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, commi 1-lett. b) e 13 del D.Lgs. 285/92 – "Nuovo Codice della Strada" (da euro 78,00 a euro 311,00).

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa disposta dai specifici regolamenti del Comune.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso pubblicazione sul sito internet www.comunecasaleone.vr.it.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

la notifica della presente :

- al Comando di Polizia Municipale che è incaricato di vigilare sul rispetto della stessa.

IL SINDACO
Dr. Gabriele AMBROSI